



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 131/2019

Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona,

- VISTI** gli articoli nn. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l'articolo n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1805, "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi*", firmata a Londra il 20 ottobre 1972" (COLREG72) ed, in particolare, la Regola 10, *Schemi di separazione del traffico*;
- VISTO** il D.lgs. n. 196/2005 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 7 (impiego dei sistemi di rotte navali) secondo cui "*Le autorità competenti, nel caso in cui è operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.*";
- TENUTO CONTO** della pubblicazione dell'I.M.O. denominata "*SHIPS ROUTEING (ED. 2017)*" contenente linee guida per la standardizzazione dei sistemi di rotte navali, alla quale è uniformato il sistema di instradamento obbligatorio del traffico oggetto della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento;
- CONSIDERATO** il programma di potenziamento dei segnalamenti marittimi portuali posto in essere dalla locale Autorità di Sistema Portuale a seguito della costruzione del molo foraneo di Sopraflutto, la cui ultimazione è stata comunicata con la nota prot.n. 2556 in data 13.10.2015;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.09.2002 con il quale è stata stabilita l'obbligatorietà del Servizio di pilotaggio nel porto di Ancona e gli approdi di Falconara Marittima;
- VISTO** il "*Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ancona*" approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 31.03.2006;

- VISTO** il “*Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima*”, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 08.05.2017;
- VISTA** la pubblicazione dell’Istituto Idrografico della Marina I.I.3173 (Ed. 2015) “Norme di compilazione dell’informazione nautica e norme di esecuzione di una campagna di aggiornamento della documentazione nautica da parte della Guardia Costiera” e la I.I.3134 “Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia (Ed.2018)” a cui è riferita la numerazione dei segnalamenti citati nella presente Ordinanza;
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 19 del 27 marzo 2006 e n. 156 del 28 ottobre 2008, riguardanti la disciplina della navigazione e dell’ancoraggio nella rada e nel porto di Ancona e negli approdi di Falconara Marittima;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 59/1999, “*Regolamento concernente la disciplina degli Accosti nel porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 45/2012, riguardante la disciplina degli accosti presso la Raffineria API di Falconara Marittima;
- RITENUTO** opportuno aggiornare il sistema di instradamento del traffico di cui all’Ordinanza n. 19/2006 (come modificata dalle Ordinanze nn. 16/2007 e 156/2008) alla luce dell’esperienza acquisita nel corso degli anni di vigenza, degli elementi di fatto e di diritto fin qui evidenziati e delle mutate caratteristiche dell’imboccatura del porto di Ancona;
- RITENUTO** di dover operare una razionalizzazione della disciplina della navigazione nella rada e nel porto di Ancona e approdi di Falconara Marittima, riunendo le diverse Ordinanze vigenti in materia, abrogando le disposizioni non più coerenti con l’attuale ordinamento giuridico e ponendo in essere, più in generale, una semplificazione normativa;
- RITENUTO** opportuno, ferma restando la valutazione di cui al punto precedente, tenere separata la disciplina della navigazione nella rada e nel porto di Ancona da quella per le strutture terminali della Raffineria API di Falconara Marittima, le quali necessitano di trattazione specifica data la rispettiva complessità;
- VISTO** il verbale di riunione del 28.06.2018, alla quale hanno partecipato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la Corporazione dei Piloti di Ancona;
- VISTO** il parere del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto III – Ufficio 1°, fornito con nota prot. nr. 31758 in data 25.10.2018;
- VISTO** il parere espresso dall’Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. M_D MMIDROGE0010515 in data 15.10.2019;

ORDINA

(tutte le coordinate indicate nella presente Ordinanza sono espresse nel DATUM WGS 84)

ART. 1 – Ambito di applicazione

Le navi da e per il Porto e la rada di Ancona e gli accosti di Falconara Marittima devono navigare entro i corridoi previsti dagli Schemi di separazione del traffico di cui ai successivi

articoli 2 e 3 e possono dar fonda solo nelle zone di mare di ancoraggio differenziate, così come riportato nell'elaborato cartografico edito dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, allegato alla presente Ordinanza di cui costituisce parte integrante. (Allegato 1)

Il rispetto dei suddetti sistemi di instradamento è obbligatorio per le seguenti tipologie di unità navali:

- a) Navi con stazza lorda superiore a 300 GT;
- b) Navi da passeggeri o con a bordo merci pericolose di qualsiasi tonnellaggio;
- c) Pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri fuori tutto;
- d) Navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri fuori tutto.

Tale obbligo non opera nei confronti dei mezzi navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, delle unità da pesca e da diporto (ad esclusione di quelle sopra specificate), dei servizi tecnico-nautici, da ricerca e delle altre unità specificamente esentate dalla Autorità Marittima.


Le unità autorizzate all'erogazione del servizio di bunkeraggio, in arrivo od in partenza dal Porto di Ancona e le rade di Ancona e gli accosti di Falconara Marittima, sono esentate dall'utilizzo dello schema di Separazione del traffico dedicato alle unità di tipo cisterna di cui al successivo art.3.

Le unità non soggette al sistema di instradamento obbligatorio, se navigano nelle corsie di traffico in ingresso od in uscita, osservano integralmente la relativa disciplina nonché le prescrizioni della Colreg 72 evitando comunque di costituire ostacolo per le unità soggette all'utilizzo dello schema.

Le unità non soggette al sistema di instradamento obbligatorio, se non impegnano le corsie di traffico in ingresso od in uscita, e all'interno dell'area di Precauzione "Precautionary Area", non devono costituire ostacolo per le unità in transito alle quali devono, sempre e comunque, dare la precedenza.

ART. 2 – Caratteristiche dello Schema di Separazione del Traffico per la rada ed il porto di Ancona

Lo schema di separazione del traffico, raffigurato nell'allegato 1 stralcio di carta nautica è così caratterizzato:

1. **Precautionary Area**  : di raggio 5,5 miglia, centrata sul punto di coordinate Lat. 43° 37'.75 N e Long. 013° 22'.55 E, compresa tra il punto "E3", di coordinate Lat. 43° 42'.88 N e Long. 013° 25'.5 E ed il punto "S", di coordinate Lat. 43° 37'.87 N e Long. 013° 30'.2 E.
2. **Area di pericolo**  : istituita all'interno della Precautionary Area, avente raggio di 0,2 miglia e centro sull'ostacolo sommerso, costituito da un palo di cemento che si eleva dal fondale, riducendo il battente d'acqua ad 8 metri, ubicato nel punto di coordinate Lat. 43° 40'.05 N e Long. 013° 27'.91 E.
3. **Estensione dello Schema di separazione**: lo Schema di separazione del traffico si estende, verso il largo, fino ai vertici estremi **B** e **C** individuati dalle seguenti coordinate:
 - **B** Lat. 43° 45'.67 N – Long. 013° 37'.02 E;
 - **C** Lat. 43° 42'.24 N – Long. 013° 40'.69 E.
4. **Corsia di traffico in entrata** (): compresa tra i punti **B-B1-B2-B3** di coordinate:

- **B** Lat. 43° 45'.67 N – Long. 013° 37'.02 E;
 - **B1** Lat. 43° 44' N – Long. 013° 38'.93 E;
 - **B2** Lat. 43° 38'.92 N – Long. 013° 30'.04 E (lungo il limite della Precautionary area);
 - **B3** Lat. 43° 39'.51 N – Long. 013° 29'.81 E.
5. **Corsia di traffico in uscita** (\rightleftarrows): compresa tra i punti **C-C1-C2-C3** di coordinate:
- **C** Lat. 43° 42'.24 N – Long. 013° 40'.69 E;
 - **C1** Lat. 43° 38'.21 N – Long. 013° 30'.18 E (lungo il limite della Precautionary area);
 - **C2** Lat. 43° 38'.70 N – Long. 013° 30'.09 E;
 - **C3** Lat. 43° 43'.84 N – Long. 013° 39'.10 E.
6. **Zona di separazione**: compresa tra i punti **B1-C3-C2-B2**, individuati dalle coordinate sopra indicate (sub. 4 e 5).
7. **Area regolamentata**: posizionata a Sud dello schema di separazione e compresa tra i punti **S-C1-C-D-D1** di coordinate:
- **S** Lat. 43° 37'.87 N – Long. 013° 30'.20 E;
 - **C1** Lat. 43° 38'.21 N – Long. 013° 30'.18 E (lungo il limite della Precautionary area);
 - **C** Lat. 43° 42'.24 N – Long. 013° 40'.69 E;
 - **D** Lat. 43° 32'.46 N – Long. 013° 52'.76 E;
 - **D1** Lat. 43° 28'.46 N – Long. 013° 38'.61 E.

L'utilizzo di detto schema è esclusivamente dedicato alle unità destinate all'ormeggio presso le strutture portuali del Porto di Ancona ovvero alle aree di fonda di cui all'art. 6 (zone di fonda 1SC-2C-3BC) ad esso asservite. L'utilizzo del presente Schema di Separazione del traffico è vietato alle navi cisterna destinate alle strutture a terra ed offshore della Raffineria Api di Falconara Marittima.

ART. 3 – Caratteristiche dello Schema di Separazione del Traffico per la rada e gli approdi di Falconara Marittima

Lo schema di separazione del traffico, raffigurato nell'allegato 1 stralcio di carta nautica - completo della relativa "nota esplicitiva" - è così caratterizzato:

- 1 **Precautionary Area** : di raggio 5,5 miglia, centrata sul punto di coordinate Lat. 43° 37'.75 N e Long. 013° 22'.55 E, compresa tra il punto **E3**, di coordinate Lat. 43° 42'.88 N e Long. 013° 25'.50 E ed il punto **S**, di coordinate Lat. 43° 37'.87 N e Long. 013° 30'.2 E.
- 2 **Area di pericolo** : istituita all'interno della Precautionary Area, avente raggio di 0,2 miglia e centro sull'ostacolo sommerso, costituito da un palo di cemento che si eleva dal fondale, riducendo il battente d'acqua ad 8 metri, ubicato nel punto di coordinate Lat. 43° 40'.05 N e Long. 013° 27'.91 E.

3 Estensione dello Schema di separazione: lo Schema di separazione del traffico si estende, verso il largo, fino ai vertici estremi **E** e **F** individuati dalle seguenti coordinate:

- **E** Lat. 43° 47'.46 N – Long. 013° 26'.22 E;
- **F** Lat. 43° 46'.46 N – Long. 013° 30'.96 E.

4 Corsia di traffico in entrata (⇐⇒): compresa tra i punti **E-E1-E2-E3** di coordinate:

- **E** Lat. 43° 47'.46 N – Long. 013° 26'.22 E;
- **E1** Lat. 43° 47'.13 N – Long. 013° 28'.18 E;
- **E2** Lat. 43° 42'.49 N – Long. 013° 26'.61 E (lungo il limite della Precautionary area);
- **E3** Lat. 43° 42'.88 N – Long. 013° 25'.50 E.

5 Corsia di traffico in uscita (⇐⇒): compresa tra i punti **F-F1-F2-F3** di coordinate:

- **F** Lat. 43° 46'.46 N – Long. 013° 30'.96 E;
- **F1** Lat. 43° 41'.80 N – Long. 013° 27'.80 E (lungo il limite della Precautionary area);
- **F2** Lat. 43° 42'.41 N – Long. 013° 26'.78 E;
- **F3** Lat. 43° 47'.11 N – Long. 013° 28'.43 E.

6 Zona di separazione: compresa tra i punti **E1-F3-F2-R2**, individuati dalle coordinate sopra indicate (sub. 4 e 5).

Le navi cisterna destinate all'ormeggio presso le strutture a terra ed offshore della Raffineria Api di Falconara Marittima, denominate "pontile" ed "isola", ovvero alle aree di fonda 4ST e 5T ad essa asservite, di cui al successivo art. 6, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente le corsie di ingresso ed uscita del presente schema di separazione del traffico.

Le unità cisterna destinate all'accosto presso la struttura offshore denominata "SPM" ovvero nell'asservita area di fonda 6T, sono esentate dall'utilizzo in ingresso ed in uscita del presente schema di separazione del traffico.

ART. 4 – Condizioni di instradamento negli Schemi di separazione

Una **nave obbligata all'uso degli Schemi di separazione del traffico deve:**

- inserirsi o lasciare una corsia di traffico all'estremità della corsia ovvero, solo qualora straordinarie circostanze non lo consentano, procedere, previo assenso dell'Autorità Marittima, sia in entrata che in uscita seguendo una rotta che abbia un piccolo angolo rispetto alla direzione generale del flusso del traffico;
- procedere nell'apposita corsia di instradamento nella direzione generale del flusso del traffico di quella corsia, mantenendo rotte dirette e cercando di evitare, per quanto possibile, cambiamenti improvvisi;
- tenersi, per quanto possibile, al centro della propria corsia e comunque ben scostata dalla zona di separazione del flusso di traffico;
- evitare di attraversare le corsie di traffico e, se obbligata, attraversarle, previo assenso dell'Autorità Marittima, con rotta perpendicolare alla direzione del flusso;
- non ancorare nelle corsie;

- non svolgere attività diverse dalla ordinaria navigazione, necessaria per l'attraversamento dello schema, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- effettuare la navigazione con ogni cautela ritenuta utile, a giudizio del comando di bordo, a scongiurare l'insorgere di pericoli per la navigazione, per la vita umana in mare e per l'ambiente marino;
- mantenere un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adattati alle circostanze ed alle condizioni del momento, tale da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di collisione.

ART. 5 – Limiti di velocità

All'interno degli schemi di separazione del traffico di cui ai precedenti articoli 2 e 3, tutte le navi non devono procedere ad una velocità superiore a 15 nodi in entrata e 18 nodi in uscita.

Al fine di limitare, per quanto possibile, l'insorgere di effetti ondosi pericolosi per la pubblica incolumità di quanti fruiscono delle spiagge del litorale, nel periodo 1° maggio – 30 settembre, all'interno dell'area regolamentata, di cui al punto 7 del precedente art. 2, tutte le navi in transito devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi.

Le unità tipo catamarani, fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma di non superare la velocità di 12 nodi all'interno dell'area regolamentata, non sono sottoposte a limitazioni di velocità durante la navigazione in entrata ed uscita dallo schema di separazione del traffico, fermo restando l'obbligo di regolare la propria velocità di sicurezza in relazione allo stato del mare ed alla presenza di altre unità in zona.

ART. 6 – Zone di ancoraggio differenziate

Le zone di ancoraggio nella rada di Ancona e Falconara sono differenziate in funzione del tipo di nave e di carico e sono individuate come segue:

- **Zona 1 SC:**  **(Small Cargo Ships)** zona circolare di raggio 0.3 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 37'.44 N – Long. 013° 27'.84 E, per le navi da carico aventi lunghezza f.t. fino a 100 metri ed un pescaggio massimo di 6,7 metri;
- **Zona 2 C:**  **(Cargo Ships)** zona circolare di raggio 0.4 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 39'.40 N – Long. 013° 27'.70 E, per le navi da carico aventi lunghezza f.t. fino a 190 metri ed immersione massima di 9,1 metri;
- **Zona 3 BC:**  **(Big Cargo Ships)** zona circolare di raggio 0.4 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 40'.06 N – Long. 013° 28'.81 E, per grandi navi da carico di lunghezza f.t. superiore a 190 metri e pescaggio oltre 9,1 metri;
- **Zona 4 ST:**  **(Small Tankers Bound to Jetty)** zona circolare di raggio 0.4 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 38'.77 N – Long. 013° 25'.71 E, per piccole navi cisterna in attesa di ormeggio al Pontile della Raffineria "API" di Falconara Marittima;

- **Zona 5 T:**  **(Tankers Bound to “Isola”)** zona circolare di raggio 0.4 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 39'.96 N – Long. 013° 26'.72 E, per navi cisterna dirette all'approdo petrolifero denominato “Isola” della Raffineria “API” di Falconara Marittima;
- **Zona 6 T:**  **(Tankers Bound to S.P.M.)** zona circolare di raggio 0.5 miglia, centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 42'.91 N – Long. 013° 32'.42 E, per navi dirette alla boa monormeggio denominata “S.P.M.” della Raffineria “API” di Falconara Marittima.

La nave che intende dare fondo nella rada di Ancona e di Falconara Marittima, deve utilizzare le zone di ancoraggio predette.

A tal fine, prima di procedere all'ancoraggio in rada, è fatto obbligo al Comandante dell'unità di prendere contatto, a mezzo radio VHF/FM (**canale 16/12**) con l'Autorità Marittima, per indicare l'ancoraggio prescelto e fornire tutte le indicazioni relative alla nave ed al carico.

Analoga comunicazione, a carattere informativo, deve essere fornita alla Corporazione Piloti di Ancona.

È fatto obbligo a tutte le navi alla fonda nella rada di Ancona e Falconara Marittima di:

- Assicurare l'ascolto radio continuo su canali VHF 16 e 12;
- Mantenere l'apparato propulsore della nave in condizione di “PRONTA MANOVRA” (“*stand by*”);
- Controllare costantemente la propria posizione e comunicarla, a richiesta, alla Capitaneria di Porto di Ancona – Sala Operativa;
- Informare la Capitaneria di Porto di Ancona – Sala Operativa di qualsiasi evento straordinario che possa, anche potenzialmente, pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

ART. 7 – Pilot Station

Tutte le unità con obbligo di pilotaggio devono procedere all'imbarco e sbarco del pilota nei seguenti punti di coordinate:

- Lat. 43° 38'.81 N - Long. 013° 30'.11 E per le navi dirette o provenienti dal porto di Ancona e relative aree di fonda;
- Lat. 43° 40'.56 N - Long. 013° 26'.09 E per le navi dirette o provenienti dagli approdi della Raffineria Api di Falconara Marittima e relative aree di fonda.

ART. 8 – Obblighi generali

Tutte le navi non obbligate all'utilizzo dello schema di separazione del traffico non devono attraversare le corsie di traffico; se obbligate a farlo, devono attraversarle con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso di traffico; in nessun caso dovrà essere intralciato il passaggio di una nave intenta a seguire il canale di instradamento.

Le navi in uscita dal porto hanno la precedenza rispetto a quelle in entrata.

Tutte le unità che navigano nelle zone prossime alle parti terminali degli schemi di separazione del traffico devono procedere con particolare prudenza e non devono intralciare una nave che segue il viale di traffico ovvero che è in procinto di entrarvi od uscirvi.

All'interno degli schemi di separazione del traffico, nelle zone prossime alle parti terminali degli stessi nonché nelle aree differenziate di fondo della Rada di Ancona e Falconara Marittima è vietata la balneazione ed ogni altra attività connessa agli usi del mare non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima.

In accordo con quanto previsto dalla Regola n. 10, lett. i), del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG), l'unità da pesca intenta in attività all'interno dello schema non deve intralciare il passaggio delle navi che seguono la corsia di traffico.

ART. 9 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 15.01.2020 ed abroga, in pari data, le Ordinanze n. 19/2006 in data 27.03.2006, n. 16/2007 in data 26.03.2007 e n. 156/2008 in data 28.10.2018.

ART. 10 – Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

ART. 11 – Sanzioni

Le violazioni alla presente Ordinanza, anche accertate mediante le strumentazioni in possesso di questa Autorità Marittima, saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 1231 Cod. Nav. (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) o con la sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 1174 Cod.Nav. (inosservanza di norme di polizia).

Le violazioni alla presente Ordinanza, se compiute alla condotta di unità da diporto, saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni concernenti le attività della pesca, si farà applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Ancona, 06.11.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

